



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022- 2025" (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella **sede municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	7	<u>GUERRA MARCO</u>	SI
2	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI	8	<u>PELLEGRINI MATTEO</u>	SI
3	<u>TONNI CAROLA</u>	SI	9	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI
4	<u>CERESA DANIELE</u>	SI	10	<u>GUEZZARI SAMIRA</u>	SI
5	<u>CATTANE NADIA</u>	SI	11	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI
6	<u>CERESA LUCA</u>	SI			

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022- 2025" (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che L'aggiornamento biennale del PEF per l'anno 2024 è obbligatorio. La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025

Premesso che:

- Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2024-2026 è prorogato dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024. (D.M. interno 22 dicembre 2023, in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023).
- Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe del tributo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. (art. 3, comma 5-quinquies, nel testo aggiunto dall'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91).
- Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Atteso che:

- In caso di inerzia del gestore nella formulazione dei piani, l'ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione (deliberazione Arera, 3 marzo 2020, n. 57).
- I piani devono essere inviati ad Arera entro 30 giorni dopo il termine per la deliberazione delle tariffe (deliberazione Arera, 31 ottobre 2019, n. 157).
- Sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (art. 238, comma 10, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
- La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere effettuata per un periodo minimo (non più di 5 anni) di due anni.

- A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, devono essere inviate al Mef – dipartimento delle finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre dello stesso anno. (art. 13, comma 15 e comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).
- A decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti TARI, acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata nel sito informatico del Mef e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono, dal 1° gennaio dell'anno medesimo, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera e il regolamento si riferisce. (art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).
- L'efficacia è condizionata all'invio telematico al Mef entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Viste:

- la delibera n. 389/2023 con la quale l'Autorità ha definito le regole per il metodo tariffario dei rifiuti del periodo 2024-2025 (MTR-2);
- la delibera n. 386/2023 con la quale sono state introdotte le nuove componenti perequative.
- le delibere n. 387, sul monitoraggio degli obblighi di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e n. 385, riferita allo schema tipo di contratto di servizio.
- la determina n. 1/2024, che ha approvato il tool di calcolo 2024, lo schema di relazione tipo e le dichiarazioni di veridicità.
- La deliberazione Arera n. 389 del 4/8/2023 ha apportato alcune significative modifiche al MTR-2, metodo che definisce il limite massimo delle entrate tariffarie derivati dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva per l'intero periodo regolatorio 2021-2025, sulla base dei costi efficienti riconosciuti ai gestori.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

Il MTR-2 si basa sulla regola dell'anno a-2, ossia i costi da considerare per determinare quelli efficienti riconoscibili per l'anno a è dato dai costi consuntivi contabilizzati dai gestori nel secondo anno precedente, fatta eccezione per alcune componenti che, invece, hanno natura previsionale (come, ad esempio, i costi operativi incentivanti – COI).

Il metodo, al fine di tutelare gli utenti, prevede un tetto massimo alla crescita del gettito tariffario rispetto all'anno precedente, determinato sulla base di un parametro che tiene conto del tasso di inflazione programmato, del recupero della produttività e di tassi di incremento legati a miglioramenti qualitativi del servizio, a modifiche del perimetro gestionale dello stesso ed agli effetti delle norme dettate dal Dlgs 116/2020 (relative alla nuova definizione dei rifiuti urbani ed alla possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico).

La delibera 363/2021 ha dettato le regole per il periodo 2021-2025, stabilendo una revisione infraperiodale da effettuarsi per il biennio 2024-2025; revisione effettuata dalla deliberazione 389 dello scorso agosto 2023.

L'aggiornamento ha riguardato diversi aspetti del metodo. Dal lato della determinazione dei costi e delle entrate tariffarie massime, in primo luogo, il metodo adegua la determinazione dei costi a quanto disposto dalla sentenza n. 7196/2023 del Consiglio di Stato. Quest'ultima riguarda un giudizio, che ha visto l'Autorità soccombente, relativo agli oneri riconosciuti ad alcuni operatori riferiti alla commercializzazione ed alla valorizzazione della frazione differenziata degli imballaggi in plastica, già coperti invece da specifici ricavi. Conseguentemente l'Arera ha disposto l'esclusione di tali oneri (e dei relativi ricavi) da quelli computabili nei piani finanziari. In secondo luogo, l'Autorità, al fine di tenere conto dell'incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, necessari per raggiungere gli obiettivi di miglioramento stabiliti all'atto della definizione delle componenti incentivanti degli anni 2022 e 2023, permette di inserire tali maggiori

costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025. Infine, la determinazione del fattore di sharing, che stabilisce la quota dei ricavi derivanti dai sistemi di compliance relativi alla responsabilità estesa del produttore (si pensi ai contributi CONAI), viene maggiormente legata alla valutazione dell'efficacia dell'avvio al riciclo delle frazioni di rifiuto soggette alle già menzionate responsabilità (vedasi deliberazione Arera 387/2023).

L'Autorità ha aggiornato il limite massimo di crescita, adeguando il tasso di inflazione programmata al 2,7%, in luogo del precedente 1,7% e introducendo una nuova componente (CRI,) che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi di produzione, con un limite massimo del 7%. Poiché i bilanci dei gestori dal 2022 sono stati appesantiti dai maggiori costi per l'aumento dei prezzi dei carburanti, dell'energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, l'Arera permette ai medesimi di recuperare tali maggiori costi (non intercettati dalle determinazioni tariffarie 2022-2023) nelle tariffe nel prossimo biennio, adeguando il limite massimo di crescita che altrimenti ne avrebbe impedito il riconoscimento. Con l'effetto di determinare con tutta probabilità un aumento secco dei gettiti e quindi delle tariffe che in molti casi raggiungerà il 9,6%. Limite superiore al 8,6% vigente nel 2023, che però era ben più difficile da raggiungere in quanto per arrivare al tetto massimo era necessario prevedere nel piano finanziario miglioramenti qualitativi del servizio o modifiche della sua gestione, collegati ad obiettivi misurabili. Inoltre, l'Arera ha adeguato i tassi di inflazione per la rivalutazione dei costi dei bilanci 2022 e 2023, base per i PEF 2024 e 2025, ai ben più elevati valori del 4,5% e del 8,8%.

Tutto questo, tenuto conto dell'importante dinamica inflazionistica degli ultimi 2 anni, fa presagire che in sede di validazione del PEF e di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, si dovrà fare i conti con aumenti ben più consistenti del passato.

Ai quali devono essere aggiunti i pur modesti incrementi di dieci centesimi a utenza e di € 1,5 a utenza destinati a finanziare rispettivamente i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati in mare e la copertura di eventi eccezionali e calamitosi (delibera Arera 386/2023).

In proposito occorre ricordare che il termine per la validazione dei Pef da parte dell'Egato/Etc e per l'approvazione delle tariffe Tari 2024 per i comuni resta fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, termine che non viene in alcun modo inciso dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

(Tratto da Anutel)

Viste le Linee guida interpretative Ministero dell'Economia e delle Finanze|Documento|12 gennaio 2024

Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni

“Il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge medesima.

Successivamente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443 (e il relativo allegato MTR), approvando, in seguito, con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363, recentemente aggiornata dalla deliberazione 3 agosto 2023 n. 389, il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A).

(...)

Atteso che nel 2024 l'applicazione della Tari dovrà tenere conto anche delle componenti perequative, introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023. Si tratta della componente ?UR?_1, volta a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d'acqua e della componente ?UR?_2, che finanzia invece le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Le nuove componenti, pari rispettivamente ad € 0,10 e € 1,5 ad utenza, devono essere rimosse dai gestori delle tariffe (ossia i comuni in regime di Tari) insieme alla Tari/tariffa corrispettiva, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento. Le stesse non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

1. la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
2. il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
3. la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.

“(...) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale

Precisato che “secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "i pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53, l. 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse" (Cons. Stato, IV, 22 marzo 2018, n. 1838; V, 18 dicembre 2015, n. 5745; 8 aprile 2014, n. 1663; IV, 26 gennaio 2012, n. 351; V, 21 agosto 2009, n. 5012).”

Consiglio di Stato|Sezione 5|Sentenza|17 dicembre 2020| n. 8108

Viste le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art. 71 del (CAD), Regolamento in materia di cloud, adottato il 15 dicembre 2021 con la determinazione n. 628/2021 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e integrato il 18 gennaio 2022 con atti successivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN, determine n. 306/2022 e n. 307/2022) che hanno carattere vincolante e assumono valenza *erga omnes*.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'AGGIORNAMENTO BIENNALE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL “METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N°363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE N°389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023 che si compone dei documenti di cui in allegato formanti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Allegato N.1: Bilancio di esercizio al 31-12-2022 (Allegato 4 - Bilancio di esercizio al 31-12-2022);
- Allegato N.2: Cespiti SAE al 31-12-2022 (Allegato 5 - Cespiti SAE al 31-12-2022);
- Allegato N.3: Cespiti SAE al 30-06-2023 (Allegato 6 -Cespiti SAE al 30-06-2023);
- Allegato N.4: MTR-2 (Allegato1_MTR-2);
- Allegato N.5: Relazione tecnica PEF 2024;
- Allegato N.6: Fabbisogni standard 2024;
- Allegato N.7: Dichiarazione Veridicità;
- Allegato N.8: Relazione Accompagnamento ;

Di dare atto che a' sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del tuel enti locali del D. Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 e art. 70 comma 6 del D. lgs. N. 165/2001, tutti gli atti conseguenti ed in attuazione del presente deliberato sono di competenza del responsabile del servizio.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale

Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che:

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- "per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). "Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248

- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).
- Tribunale Amministrativo Regionale|Campania - Napoli|Sezione 7|Sentenza|5 giugno 2023| n. 3439 richiama TAR Reggio Calabria, 5 aprile 2012, nr. 269/2012: "Nella prassi e nella giurisprudenza formatesi nel vigore delle normative poi susseguitesi, la pubblicazione all'Albo della deliberazione è stata sempre intesa come una fase integrativa dell'efficacia, che non incide sulla validità dell'atto, bensì solo sulla presunzione della sua conoscenza in capo ai terzi, tanto che la decorrenza dei termini dell'impugnazione dell'atto si computa a far data dalla scadenza dei termini di pubblicazione (si veda ex multis TAR Lazio, II, 4 febbraio 1985, nr. 141, TAR Palermo, 22 dicembre 1982, n. 877, Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998. n. 127), senza che rilevi l'eventuale dichiarazione di immediata esecutività, che soltanto anticipa - in via provvisoria e condizionata all'avvenuta pubblicazione - l'efficacia dell'atto").
- la pubblicazione on line divisata dal d.lgs. n. 33/2013 non possiede valore di pubblicità legale, ma costituisce una sorta di pubblicità notizia, che assolve alla diversa funzione di attuare il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 33/2013). Tant'è che l'eventuale omissione dell'incombente non intacca la validità o l'efficacia degli atti, ma provoca conseguenze solamente sul piano della responsabilità disciplinare e/o dirigenziale dei soggetti che vi sono tenuti (cfr. artt. 43, comma 5, e 46 del d.lgs. n. 33/2013)" - Tar Liguria, sez. I, sent. 777/2022.

Tribunale Amministrativo Regionale|Campania - Napoli|Sezione 7|Sentenza|5 giugno 2023| n. 3439

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 REDATTO IN BASE AL "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022- 2025" (MTR-2) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 ED AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023/R/RIF DEL 03/08/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Servizi Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 15/03/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 15/03/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.barghe.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Alberto dott. Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
